

CITTA' DI PORTO VIRO (RO)

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E PER I RITI DI COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI TRA
PERSONE DELLO STESSO SESSO NELLA CITTA' DI PORTO VIRO
(RO)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 22 Aprile 2024

INDICE:

ART.1	OGGETTO E FINALITA'
ART. 2	SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA
ART. 3	CARATTERISTICHE DELLE SALE
ART. 4	VINCOLO DI DESTINAZIONE SALA MATRIMONI
ART.5	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI
ART. 6	COMMISSIONE TECNICA E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAPARTE DEI SOGGETTI PRIVATI
ART. 7	ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
ART. 8	FUNZIONI
ART.9	GIORNI E ORARI
ART. 10	RICHIESTA LOCALI
ART. 11	AUSILIO DI UN INTERPRETE
ART. 12	TARIFFE
ART. 13	PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO
ART. 14	CARATTERISTICHE DELLE SEDI ESTERNE
ART. 15	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16	TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 17	INVIO AL PREFETTO
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre che nella Sala Consiliare Comunale, anche nelle sedi individuate come luoghi eletti a "Casa Comunale" nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli artt. 106 —116 del Codice Civile.
2. Oltre alla sede istituzionale dell'Ente saranno istituite nuove sedi distaccate dell'Ufficio di Stato Civile in luoghi aperti al pubblico che, con carattere di esclusività e continuità della destinazione, in queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale" e che nei giorni e negli orari definiti, saranno di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Comunale, fino al termine della celebrazione.
3. I siti per essere considerati di interesse ed istituzionalmente idonei alla celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, devono possedere una consolidata ed oggettiva rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica, essere normalmente aperti al pubblico ed infine avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, senza necessità di nulla osta ed autorizzazioni, e senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali per le quali, l'eventuale stipula della convenzione, concessione, contratto di comodato d'uso gratuito, determinato secondo le diverse tipicità delle sedi, il presente Regolamento, non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione.
4. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ovvero delle Soprintendenze in relazione alla competenza sul bene.
5. L'istituzione di sedi per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso in siti ricadenti nell'ambito del demanio marittimo potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e sarà onere del soggetto richiedente acquisire le autorizzazioni necessarie ai fini demaniali.
6. La celebrazione dei matrimoni / unioni è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (**D.P.R.** n. 396/2000) e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e dal D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144.
7. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati, può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

ART. 2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA

1. La proposta per l'istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso può essere presentata da soggetti privati purché proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia il locatario è, comunque, necessario anche il consenso del proprietario del sito.
2. L'Amministrazione della Città di Porto Viro, a seguito procedure ricognitive interne promosse dalla struttura competente in materia di patrimonio e stato civile, ovvero da altre articolazioni della macrostruttura, individua nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso presso immobili di proprietà o in utilizzo pluriennale.

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE SALE

1. I luoghi proposti per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso devono caratterizzarsi *per* rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica, così da assicurare i caratteri della «solennità e della istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l'esigenza di socialità della cerimonia.
2. La sala se costituita da uno spazio aperto, per essere ritenuta idonea deve necessariamente essere dotata in loco di un edificio, legato da vincolo pertinenziale, dove istituire l'Ufficio dello stato civile di cui all'art. 106 del codice civile e secondo le direttive emanate con circolari ministeriali in materia.
3. All'interno della sala deve essere presente uno spazio da destinare alle celebrazioni delimitando la superficie utile, oltre ad un edificio dove allocare i registri per il perfezionamento della celebrazione.
4. L'istituzione della sala matrimoni non costituisce e non può costituire in alcun modo autorizzazione o titolo abilitativo per l'esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, restando fermo, a tal fine, quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dalle relative procedure.

ART. 4 VINCOLO DI DESTINAZIONE SALA MATRIMONI

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di proprietà di soggetti diversi dalla Amministrazione della Città di Porto Viro, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione della Città di Porto Viro con carattere di esclusività ed in modo continuativo.
2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito — o una parte del medesimo —, alla celebrazione dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso solo in determinati giorni della settimana o del mese, purchè tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale.
4. Gli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, distinti per le giornate feriali, prefestive e festive, sono stabiliti dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Porto Viro.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

1. L'Amministrazione della Città di Porto Viro provvede, con apposito avviso pubblico, a rendere noto che intende acquisire proposte di istituzione delle sale per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso da parte dei soggetti privati, secondo le modalità e requisiti prestabiliti e resi pubblici ai sensi di legge e del presente regolamento.
2. I soggetti richiedenti devono:
 - essere in possesso delle licenze e/o titoli abilitativi all'attività svolta abitualmente; dichiarare la disponibilità del locale che sarà messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle cerimonie;
 - dichiarare la disponibilità per la concessione dello spazio individuato per la sede decentrata;

- dichiarare la regolarità ai fini edilizi/urbanistici, nonché della sicurezza della sede proposta;
 - dichiarare il godimento dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività normalmente svolte;
 - dichiarare di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
3. Le domande di partecipazione devono essere corredate da ogni elemento utile ad illustrare la tipologia dell'immobile proposto, le modalità di utilizzo e la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso alle disposizioni del presente regolamento, nonché contenere l'accettazione della definizione economica quantificata con le modalità di cui all'art. 6.

ART. 6 COMMISSIONE TECNICA E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI

1. Alla valutazione dei requisiti dei soggetti privati partecipanti all'avviso pubblico, all'esame della proposta e alla verifica del rispetto delle modalità di partecipazione al bando, provvede una commissione tecnica appositamente costituita, composta dal Responsabile del servizio cui si riferisce la gara (Presidente) o suo delegato, n. 2 dipendenti designati dal Responsabile in qualità di componenti e un dipendente, designato dal Presidente, con funzione di segretario verbalizzante.
2. Il soggetto privato presenta all'Ente una richiesta di inserimento nell'elenco "albo" delle sedi distaccate di ufficio di stato civile, che deve contenere al suo interno la scheda catastale della struttura deputata alla destinazione di Sede decentrata di Ufficio di stato civile, sia della parte coperta della struttura, sia della parte scoperta della struttura (spazio aperto). Detta richiesta deve, inoltre, contenere l'accettazione della definizione economica fissata dall'amministrazione consistente nel pagamento di una quota fissa annuale pari ad Euro 100,00, indipendente dall'effettiva celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto correlata all'istituzione stessa della sala.
3. L'avviso pubblico di selezione specifica le modalità di valutazione delle istanze, prevedendo due classi di merito, a seconda della rilevanza:
 - 1) Culturale e/o Storica**
 - 2) Ambientale ovvero Turistica**del sito proposto.
4. Permane a carico dei nubendi l'obbligo di corrispondere i diritti di bollo, nonché la tariffa prevista dal presente regolamento.
5. La Commissione provvede alla valutazione delle istanze per definire le sale ritenute idonee alle celebrazioni, sulla base della rispondenza delle caratteristiche logistiche e della sicurezza delle nuove sedi proposte (schedine catastali delle strutture interne ed esterne).
6. All'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica, la Giunta Comunale, adotta la deliberazione di istituzione delle sale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale approva, inoltre, lo schema tipo di convenzione / concessione / contratto di comodato d'uso gratuito da sottoscrivere con i soggetti privati, predisposto in applicazione della disciplina del successivo art. 7 del presente Regolamento.
7. Nel caso di valutazione negativa, la Commissione comunica al partecipante tale esito, specificando le relative motivazioni. Tale comunicazione che costituisce provvedimento di rigetto dell'istanza, non pregiudica o limita in alcun modo la possibilità di partecipazione a successive procedure di selezione.

ART. 7 ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA

1. L'atto convenzionale, la concessione, il contratto di comodato d'uso gratuito, determinato secondo le diverse tipicità delle sedi, che regola i rapporti tra l'Amministrazione di Porto Viro ed il soggetto privato titolare della sala per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che la cerimonia si svolga in presenza dell'Ufficiale di Stato Civile dell'Amministrazione della Città di Porto Viro, in qualità di celebrante e rogante, quale unico soggetto legittimato *ex lege* al perfezionamento del rito civile del matrimonio.
2. Le attività di organizzazione della cerimonia competono in via esclusiva al soggetto privato, senza alcun intervento o contribuzione diversa da parte dell'Amministrazione della Città di Porto Viro, che deve essere espressamente esonerata e sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o per fatto illecito, nei confronti del proponente l'istituzione della sala, del gestore di questa e dei nubendi.
3. L'atto convenzionale, la concessione, il contratto di comodato d'uso gratuito, determinato secondo le modalità diverse dalle sedi, ha la durata di tre (3) anni, decorrente dalla data di stipula e non si prevede il rinnovo tacito.
4. L'atto convenzionale, la concessione, il contratto di comodato d'uso gratuito, determinato secondo le diverse tipologie delle sedi, contiene una clausola risolutiva espressa disciplinante fattispecie dell'inadempimento delle obbligazioni poste in capo al soggetto privato salvo l'ulteriore risarcimento del danno, nonché specifica clausola di recesso, in favore dell'Ente, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavviso e senza penalità, rimborsi e risarcimenti di alcun genere in capo all'Ente.
5. Analoga clausola di recesso per gravi motivi è inserita in favore del soggetto privato, con preavviso di almeno due mesi.

ART. 8 FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili fra persone dello stesso sesso, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ad un dipendente assunto a tempo indeterminato od al Segretario Generale.
2. Possono celebrare matrimoni civili e costituzione di unioni civili fra persone dello stesso sesso, appositamente delegati dal Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per Legge.

ART. 9 GIORNI E ORARI

- 1. I matrimoni civili e la costituzione di unioni civili fra persone dello stesso sesso saranno celebrati:**

- nella **Sala Cerimonie** secondo i seguenti orari:

dal lunedì al sabato con orario a scelta degli utenti, da concordare con l'ufficio, dalle ore 9 alle ore 13,

Non si celebrano matrimoni presso l'ufficio Stato Civile poiché si utilizza esclusivamente la sala comunale istituzionale.

- **nelle sedi esterne al Palazzo Municipale** secondo i seguenti orari:

dal lunedì al sabato con orario a scelta degli utenti, da concordare con l'ufficio, dalle ore 9 alle ore 13.

Nel caso di comprovate esigenze dei richiedenti, l'ufficiale di Stato Civile si riserva di celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili fra persone dello stesso sesso in orari e giornate diverse da quelle consentite dal presente regolamento.

Non è possibile sostenere la contemporaneità dello svolgimento delle cerimonie negli orari e nelle giornate previste e concordate con l'Ufficio di Stato Civile per esigenze organizzative e per la particolare struttura dei Registri di Matrimoni Civili e Unioni civili tra persone dello stesso sesso, composti di pagine fronte e retro che devono, a norma di legge, contenere atti consequenziali.

2. E' fatta raccomandazione ai nubendi di osservare correttamente l'orario prescelto per la celebrazione del proprio matrimonio al fine di consentire il rispetto delle tempistiche necessarie all'attività dell'Ufficiale di Stato Civile.
3. Le celebrazioni sono sospese nelle seguenti date:
1^ e 6 gennaio, il Sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno, 15 agosto, 11 Ottobre (Santo Patrono) 1^ novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
4. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere l'utilizzo delle sale esterne alla Casa Comunale in occasione di particolari manifestazioni o durante l'allestimento di eventi o mostre, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; pertanto, in caso di celebrazioni già concordate, sarà compito del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile organizzare il trasferimento presso altro luogo di celebrazione, previa informativa ai nubendi.

ART. 10 RICHIESTA LOCALI

1. L'Ufficio di Stato Civile aggiorna, costantemente, il calendario delle prenotazioni delle sale e dei luoghi nelle quali si svolgeranno i matrimoni civili e le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
2. Coloro che intendono celebrare un matrimonio civile e/o una unione civile tra persone dello stesso sesso in una delle sedi individuate con apposito bando, devono presentare domanda (compilando l'apposito modulo allegato) all'Ufficio di Stato civile alla data della redazione dell'atto della pubblicazione del matrimonio e/o alla data della richiesta di unione per le unioni civili, **che costituisce elemento di precedenza sul luogo prescelto per la celebrazione, in caso di più richieste analoghe.**
3. Nel caso che cittadini non residenti intendano celebrare matrimoni civili i unioni civili presso le sale ed i luoghi destinati a tali eventi, dovranno presentare domanda all'Ufficio di Stato Civile almeno un mese prima della data dell'evento.

ART. 11 AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. I nubendi o testimoni cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana; in caso contrario, come prescritto dagli artt. 13 e 66 del **D.P.R.** n. 396/2000, sarà onere dei nubendi provvedere al reperimento di un interprete.
2. L'interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la

propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ART. 12 TARIFFE

1. Le celebrazioni dei matrimoni civili e delle costituzioni di unioni civili fra persone dello stesso sesso presso la Sala Cerimonie del Comune di Porto Viro o presso sedi esterne al Palazzo Municipale saranno soggette al pagamento delle tariffe indicate all'allegato B del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato almeno una settimana prima della celebrazione tramite Pago PA.
3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili e/o Unioni civili possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 13 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. I nubendi sono tenuti a propria cura e spese a provvedere alla fornitura del materiale necessario per le celebrazioni dei matrimoni civili e unioni civili nelle sedi esterne; gli stessi nubendi, sempre a propria cura e spese, possono altresì provvedere ad addobbi, che sono tenuti a rimuovere alla conclusione della cerimonia.
2. Gli addobbi di cui al precedente punto 1 devono essere compatibili con l'allestimento delle sale dove si celebra il matrimonio assicurandosi che non vi sia alcun contatto tra addobbi e allestimenti e oggetti presenti nella sala. Gli stessi nubendi sono tenuti alla rimozione degli addobbi al termine della cerimonia sia nelle sale esterne, sia nella sala dei Matrimoni e delle Unioni Civili, curando nella fattispecie che non vi sia alcun contatto tra addobbi e mobili ed oggetti presenti nelle sale. '
3. Nelle sedi esterne è fatto obbligo al soggetto proprietario / detentore della sede di esporre durante la cerimonia le bandiere, di uguali dimensioni e materiale, con asta su pedana a terra disposte nel seguente ordine: bandiera Europea, Italiana e della Regione Veneto.
4. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli e simili all'interno ed all'esterno della sala istituzionale della sede del Palazzo Municipale.
5. I richiedenti ed i partecipanti al rito sono direttamente responsabili dell'osservanza delle prescrizioni di cui sopra e dei danni eventualmente recati alle strutture ed ai beni esistenti nei locali richiesti.

ART. 14 CARATTERISTICHE DELLE SEDI ESTERNE

I. Le sedi esterne dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) Spazi interni

- dovranno essere costituiti da un ufficio o stanza adibita ad ufficio funzionale alle procedure di compilazione degli atti di Stato Civile;
dovrà esserci la delimitazione della sala predisposta o di porzione della *sala* dove si celebrerà il matrimonio / unione civile.

Dovrà essere possibile la partecipazione del pubblico che desideri assistere alla cerimonia.

b) Spazi esterni

- giardino, piazzale, cortile, arenile o porzione di essi dovranno essere delimitati con transenne o altre delimitazioni che riservano ai nubendi, celebranti e partecipanti alla cerimonia, uno spazio adeguato.

Dovrà essere possibile la partecipazione del pubblico che desideri assistere alla cerimonia.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 - a) Codice Civile,
 - b) D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396,
 - c) D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 - d) Statuto Comunale.

ART. 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, nonché del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 17 INVIO AL PREFETTO

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127", così come richiesto con Circolare Ministeriale 7 giugno 2007 n. 29.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art 70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, che recita: “5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”.
2. Sino all'adozione della delibera di Giunta Comunale per l'individuazione di sedi esterne sulla base delle disposizioni del presente regolamento continueranno a trovare applicazione le sedi di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 38/2017.

Allegati al regolamento:

- Allegato A: Calendario
- Allegato B: Modulo di Domanda
- Allegato C: Tariffe a carico dei nubendi
- Allegato C: Tariffe annuali a carico dei soggetti iscritti nell'elenco delle sedi esterne per la celebrazione dei matrimoni - unioni civili

